



STATUTO

dell' Associazione "FAMIGLIE IN RETE"

Coordinamento associazioni di familiari e utenti per la salute mentale

Organizzazione di Volontariato

ART. 1

Denominazione e qualificazione

È costituita l'organizzazione di volontariato " Famiglie in rete" Coordinamento associazioni di familiari e utenti per la salute mentale

ai sensi degli artt. 32,33,34 e 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'associazione a decorrere dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore utilizza nella propria denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), senza necessità di procedere modifiche statutarie.

ART. 2

Sede legale e sedi operative

L'organizzazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 3

Durata

L'organizzazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, ai sensi del presente Statuto.

ART. 4

Finalità ed attività di interesse generale

L'organizzazione a carattere volontario e democratico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa esercita in via esclusiva o principale per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche ed in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1) lett.:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

In particolare l'organizzazione opera nel campo della promozione e tutela dei diritti delle persone con patologie psichiatriche e le loro famiglie e si prefigge le seguenti specifiche finalità:

- Favorire in modo volontario e gratuito, la collaborazione tra le Associazioni aderenti e sostenerle nello svolgimento dei loro compiti in ambito territoriale/nazionale, a tutela dei diritti delle persone con patologie psichiatriche e delle loro famiglie.
- Favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze positive fra le singole associazioni, al fine di garantire la socializzazione e la riproducibilità delle buone pratiche.
- Rappresentare le associazioni aderenti nei confronti delle istituzioni politiche e amministrative
- Promuovere la formazione e lo sviluppo della leadership delle organizzazioni di utenti e familiari nella capacità di interloquire con le istituzioni

- Facilitare i contatti con i media per sensibilizzare i giornalisti verso una comunicazione non stigmatizzante utile a contrastare i pregiudizi
- Mobilitare l'opinione pubblica per ottenere un costante miglioramento delle leggi ed una loro efficace attuazione oltre che ad una puntuale applicazione
- Perseguire la diretta partecipazione dei propri associati alla elaborazione delle Leggi regionali e statali e dei programmi in materia di assistenza psichiatrica.
- Contribuire ad ottenere una legislazione psichiatrica, regionale e nazionale, che assicuri servizi e strutture per tutte le fasi e le tipologie della malattia mentale, con particolare attenzione agli esordi e ad una diagnosi precoce
- Vigilare che l'assistenza risponda a criteri d'efficienza, efficacia, ed umanità promuovendo, in caso contrario, gli adeguati provvedimenti anche di carattere legale.
- Collaborare con altre associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale che perseguano obiettivi simili ai propri.

ART. 5

Attività

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 4, l'organizzazione intende svolgere in favore di terzi le seguenti specifiche attività:

- Organizzazione di attività, iniziative ed eventi dirette alla cittadinanza, con l'obiettivo di divulgare la conoscenza sulle patologie psichiatriche e promuovere sani stili di vita per diffondere la cultura della salvaguardia della salute mentale quale bene primario ed aumentare la conoscenza in un ambito troppo spesso misconosciuto e fonte di pregiudizi.
- Sensibilizzazione delle Istituzioni, della società e dei mass media, attraverso convegni, seminari, incontri
- Stimolare la ricerca su cause, prevenzione e trattamento della malattia mentale, in collaborazione anche con strutture di ricerca ed in linea con la "declaration" della O.M.S., del trattato di Helsinki e del Libro verde della U.E. nonché sollecitazioni affinché siano resi accessibili a tutta la popolazione interessati interventi psicologici, psicosociali e farmacologici preventivi e di cura i cui livelli di efficacia nella pratica siano valutati e promossi secondo la EBM (Evidence Based Medicine).
- Monitorare la trasparenza e la qualità nella gestione della rete dei servizi



- Intervenire presso gli organi competenti, per l'istituzione di commissioni di vigilanza sul funzionamento delle strutture pubbliche e private, con la partecipazione del costituendo coordinamento, per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi di salute mentale;
- promozione della partecipazione delle associazioni aderenti a quanto previsto dalla Legge 328/2000, con una presenza attiva ai Tavoli di confronto previsti dai piani di zona nei rispettivi ambiti territoriali
- Promozione di incontri periodici tra le associazioni aderenti per favorire lo scambio delle singole esperienze quale base di partenza per spunti di replicabilità nei singoli contesti di appartenenza
- Predisposizione di eventi on line (webinar) per promuovere la lotta al pregiudizio e allo stigma sociale nei confronti delle persone affette da patologie psichiatriche.
- Promozione a livello regionale/nazionale della collaborazione tra gli operatori pubblici e non e le associazioni di volontariato.
- Promozione dell'inclusione sociale e lavorativa in senso ampio, delle persone con patologie psichiatriche, comprensiva anche dell'accesso alle attività pubbliche senza restrizioni, sostenendo lo strumento del Progetto Terapeutico Individualizzato o di progetti individualizzati di presa in carico comunitaria
- Promozione, sempre in tema di inclusione sociale, della piena applicazione della Convenzione ONU ratificata con la legge n.18 del 3/3/2009 per il superamento delle limitazioni per quanto riguarda le varie tipologie di assicurazioni sanitarie
- Promozione, in collaborazione con le relative istituzioni e/o associazioni di categoria, di attività di formazione diretta ad interlocutori sociali che per il loro ruolo si interfacciano con persone con patologie mentali senza una preparazione specifica (esempio polizia, carabinieri, datori di lavoro, ecc.)
- Promozione di attività di formazione specifica per studenti
- Vigilanza sul funzionamento dei Servizi affinché dispongano del personale e delle risorse necessarie e della pluralità di opportunità atte a garantire risposte differenziate ai vari bisogni;
- Attivazione affinché venga incluso nei piani di studio per medici di base e per tutte le professioni della salute mentale, lo studio dello stigma e la sua influenza
- Attivazione di ogni intervento ritenuto utile per il riconoscimento del ruolo dei caregivers e nello specifico dei caregivers psichiatrici, quali Operatori non professionali portatori di conoscenza esperienziale
- Attivazione di ogni tipo di intervento ritenuto utile al coinvolgimento dei Sindaci quali responsabili delle condizioni di salute della popolazione

dei propri territori, anche attraverso il coinvolgimento dell'associazione nazionale dei comuni italiani(ANCI)

- Stipulare convenzioni e protocolli di Rete con Enti e organismi Nazionali (Stato, Regioni, Enti Locali etc.), Internazionali e altri soggetti giuridici pubblici e privati e loro Consorzi per il raggiungimento degli scopi e finalità

Inoltre l'organizzazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale, senza che ciò costituisca svolgimento di attività finanziaria;
- partecipare a bandi pubblici e privati in proprio o in partenariato con altri soggetti giuridici pubblici e privati.
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte agli associati, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate, a norma dell'art. 6 del Decreto legislativo n.117/17, purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito decreto ministeriale.

Per il conseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività l'Organizzazione potrà svolgere le attività di volontariato nelle forme e nei

modi previsti dalla legge, anche in convenzioni con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo n.117/17.

ART. 6

Volontari ed attività di volontariato

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Organizzazione si avvarrà, in maniera prevalente, delle prestazioni personali dei volontari associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'organizzazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In ogni caso il numero dei

lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/17 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 7

Patrimonio e proventi

L'Organizzazione trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle proprie attività:

- dalle quote associative annuali e dai contributi degli aderenti;
- dai contributi di privati;
- da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dai contributi di organismi internazionali;
- dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle indicate all'art. 5 del presente statuto;
- da entrate derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi;
- dalle entrate derivanti da attività diverse, svolte nel rispetto delle condizioni previste all'art. 6, del Decreto legislativo n. 117/17.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione, costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento

dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 8

Bilancio

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo ed entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l'altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Organizzazione.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

L'Organizzazione, ai sensi del comma 4 – art. 8 – della l.r. n. 22/94, ha l'obbligo della conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo precedente.

ART. 9

Assenza di scopo d lucro

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 10

Associati

Possono essere associati dell'Associazione sia persone fisiche(utenti e familiari), che organizzazioni di volontariato(di utenti e familiari), o associazioni di promozione sociale nei termini previsti dal 2° comma art.32 D.Lgs. 117 del 3/7/2017, che ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che previa domanda scritta e motivata, presentata all'associazione, sono ammesse dal Consiglio Direttivo che verificherà i requisiti previsti. Nella suddetta domanda il richiedente(persona fisica o rappresentante di una associazione)dovrà espressamente precisare, oltre a nome e cognome, luogo di nascita, residenza e professione:

- La disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all'Organizzazione ed alle attività associative;
- Eventuali titoli, specializzazioni, abilitazioni o precedenti esperienze nel campo del volontariato;
- Di ben conoscere e di obbligarsi ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi Sociali in conformità allo stesso.
- Dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio.

Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli.

E' esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.

ART. 11

Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati sono titolari, nell'ambito dell'Organizzazione, dei medesimi diritti ed obblighi.

In particolare, tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto al voto ed essere eletti alle cariche sociali.

Potranno, altresì, frequentare i locali dell'Organizzazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse.

Gli stessi hanno l'obbligo di versare annualmente la quota associativa fissata dall'Assemblea degli associati.

Tutti gli associati sono tenuti a partecipare, con la costanza e l'impegno connaturali all'adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall'Organizzazione.

La qualità di associato è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associative non è rivalutabile o rimborsabile.

ART. 12

Decadenza degli associati

La qualità di associato si perde per dimissioni, per esclusione e per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea sei soci nei confronti dell'associato:

- a) Che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
- b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o non partecipi per tre volte consecutive all'assemblea degli associati;
- c) Che svolga attività contrarie a quelle sociali;
- d) Che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Organizzazione;

- e) Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- f) Che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Organizzazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

ART. 13

Libri sociali obbligatori

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 14

Organi dell'organizzazione

Sono Organi dell'Organizzazione :

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione.
- d) Eventuali collegi dei revisori e/o dei probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte dagli associati, a titolo gratuito.

ART. 15

Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è composta da tutti i coloro che sono iscritti nel libro degli associati, aventi diritto al voto ed in regola col versamento delle quote obbligatorie.

L'associato partecipa all'assemblea

- Personalmente (se persona fisica), con il suo legale rappresentante o persona da lui delegata (nel caso di associazione) o, in caso di suo impedimento a mezzo di un socio dell'associazione munito di delega

La delega deve essere conferita per iscritto.

A ciascuna persona fisica non potranno essere conferite complessivamente più di due deleghe.

L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente mediante comunicazione inviata anche con mezzi telematici (email, pec), che ne garantisca il ricevimento da parte degli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con le materie da trattare, l'ora, il giorno e il luogo in cui si terrà l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, quest'ultima da tenersi in un giorno o orario diverso da quello della prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea avrà come primo adempimento quello di costituire gli organi sociali dell'Organizzazione, provvedendo, per gli anni successivi, alla nomina dei loro componenti allo scadere del mandato.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo che verrà depositato, per la visione, almeno 15 giorni prima della data fissata dell'adunanza.

L'Assemblea sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni relative ad eventuali modifiche dello Statuto e quella relativa allo scioglimento dell'Organizzazione dovranno essere prese con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

L'assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 4 del d. lgs 117/17, potrà tenersi, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, anche in modalità ibrida, con la presenza contemporanea di associati nella sede di svolgimento e/o da remoto o, se necessario, solo da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di identificare con certezza i partecipanti, adeguata pubblicità, la certezza della modalità di espressione di voto, anche per l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

ART. 16

Funzioni e compiti dell'assemblea

L'Assemblea delibera:

- a) La determinazione della quota associativa annuale;
- b) L'approvazione del bilancio sociale;
- c) Tutti gli atti che il Consiglio Direttivo ed il Presidente riterranno di sottoporre alla sua approvazione;
- d) Tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- e) La nomina del Consiglio Direttivo e degli organi sociali e l'eventuale sostituzione degli stessi;
- f) La nomina del Presidente e Rappresentante legale dell'Organizzazione ed eventuale sostituzione se dimissionario;
- g) L'azione di responsabilità verso il Presidente e verso i membri del Consiglio di Amministrazione;
- h) Eventuali modifiche del presente Statuto;
- i) Lo scioglimento dell'Organizzazione.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante sistemi di telecomunicazione secondo le stesse modalità previste dall'assemblea.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed ha tutte le facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario, nonché di aprire conti correnti presso istituti di credito.

In particolare ad esso spetta inoltre:

- a) deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- b) redigere il bilancio consuntivo, da presentare all'approvazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo statuto.

Resta riservata all'assemblea degli associati la potestà di acquistare beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e lasciti di qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti e le loro rendite per il raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 21

Il collegio dei revisori

L'Assemblea può nominare, anche tra i non associati, un Collegio di tre Revisori dei Conti e due supplenti. I Revisori dovranno accertare e verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

ART. 22

Il collegio dei probiviri

L'Assemblea può nominare, anche tra gli associati, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera anche sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto ed assolve a tutte le funzioni previste per legge, i componenti del Collegio durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

ART. 23

Scioglimento dell'organizzazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati con le maggioranze previste nel precedente art. 15.

La deliberazione di scioglimento dell'Organizzazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

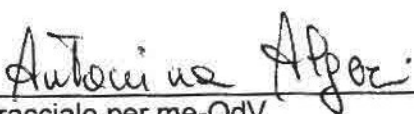
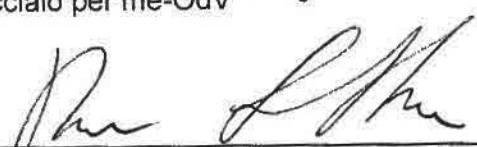
Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

ART. 24

Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Letto e sottoscritto da :

- ALGERI ANTONINA 
Per l'associazione Abbraccialo per me-OdV
- RIZZA SALVATORE 
Per l'associazione AFADIPSI

• NUCCIO LIVIA

Per l'associazione AFIPreS Marco Saura

Livia Nuccio

• VACCARO CONCETTA

Per l'associazione Famiglie per la vita

• SCALIA ANGELA VENERA

Per l'associazione I Vulcanici

Scalia Angela Venera

• LANDA ROSA

Per l'associazione Io come voi

Rosa Lande

• PECORARO SALVATORE

Per l'associazione Ligabue

Salvatore Pecoraro

• ESPOSITO ANNA MARIA

Per l'associazione Meravigliosa Mente

Anna Maria Esposito

• BUCOLO SANTINA

Per l'associazione Oltre l'Orizzonte

Santina Bucol

• MAIO TERESA

Per l'associazione Pegaso

Maio Teresa

• MARSALA LAURA

Per l'associazione Punto di partenza

Laura Marsala



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPCT UT CATANIA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2560
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 14/06/2021 REGISTRATO IL 02/07/2021
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002560

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 93238990878 FAMIGLIE IN RETE COORDINAMENTO A
 ID. TELEMATICO: TXN21L002560000UC

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - VCCCCT54R52B602V
 2 - 93238990878

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	VALORE DICHIARATO	DANTI CAUSA SOGGETTI
1	001	H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI	0,00	1 2